



F.A.Q. bando ERNEST

Il Bando ERNEST è stato approvato con Decreto n. 5154 del 19/10/2010 ed è reperibile sul sito www.regione.toscana.it/creo.

Cofinanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che possono essere presentati da piccole, medie e micro imprese.

Si riportano di seguito le domande più frequenti, classificate per argomenti.

1. Quali sono gli ambiti di riferimento e le tematiche del bando?

Il bando finanzia progetti transnazionali di ricerca applicata, sviluppo sperimentale ed innovazione, intrapresi da PMI turistiche congiuntamente ad un partenariato strategico, riferiti alla tematica del turismo sostenibile e competitivo. Tale informazione si deriva dal paragrafo 4.1. “Ambiti applicativi - Tipologia di interventi ammissibili” del bando.

Il “turismo sostenibile e competitivo” quindi deve essere la tematica principale e l’obiettivo finale del progetto.

Detto ciò, per conseguire tale obiettivo, il bando prevede che i progetti possano riguardare una o più delle seguenti tematiche:

- Dialogo sociale
- Impatto dei trasporti
- Qualità della vita dei residenti
- Qualità della vita dei lavoratori del turismo
- Destagionalizzazione
- Conservazione attiva del patrimonio culturale
- Conservazione attiva del patrimonio ambientale
- Conservazione attiva delle identità distintive delle destinazioni turistiche
- Riduzione ed ottimizzazione delle risorse naturali con particolare riferimento all’acqua
- Riduzione ed ottimizzazione del consumo di energia
- Riduzione dei rifiuti e migliore gestione del ciclo dei rifiuti
- Misurazione riferita ai dieci argomenti precedenti

L’appartenenza al distretto è condizione necessaria ma non sufficiente affinché il progetto di ricerca sia considerato a “carattere distrettuale” (art.7). L’oggetto dell’investimento deve essere inerente alle produzioni tradizionali del distretto o comunque dimostrare il riposizionamento strategico delle imprese distrettuali verso nuovi prodotti e/o nuovi mercati. Pertanto i progetti a carattere interdistrettuale saranno ammissibili soltanto se i distretti di riferimento hanno ad oggetto la stessa tematica.

2. Quale è il numero dei soggetti ammessi a presentare domanda?

Le domande devono necessariamente essere presentate da un partenariato di imprese toscane (minimo 2 imprese). In partenariato con almeno 1 impresa estera (catalana o basca) pag. 12 del bando. Quando si parla di “imprese toscane” o “con sede in Toscana” si intendono imprese operanti sul territorio regionale

Questo significa che per accedere al finanziamento il progetto deve essere presentato da una forma raggruppata composta da almeno due imprese toscane, e che tale forma raggruppata deve essere associata almeno con un partner (impresa o altri soggetti ammissibili) della regione Catalana o Basca. Tale elemento di trans nazionalità costituisce requisito di ammissibilità al bando ERNEST. Inoltre, sono ammessi al partenariato di cui alla joint call anche soggetti della regione Emilia Romagna, compatibilmente con le previsioni del relativo bando.

Pertanto, le sole imprese toscane dovranno raggrupparsi in RTI o Consorzio, ed in caso di approvazione del progetto, il consorzio o RTI dovrà sottoscrivere un Consortium agreement con la/le impresa/e estera/e e non (o altro soggetto ritenuto ammissibile dalla linea di finanziamento applicabile in loco) componenti il partenariato transnazionale di progetto.

Vedi anche ulteriori spiegazioni alla voce “aggregazioni fra imprese” al punto 3 “Definizioni” del bando.

3. Quale è il ruolo del soggetto capofila?

Vedi punto 3 “definizioni”: il soggetto capofila nell’ambito del progetto toscano è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali, di referente ufficiale nei confronti della Regione Toscana nonché beneficiario del finanziamento regionale. In aggiunta a questo, anche il progetto transnazionale avrà un suo capofila, che potrà coincidere con il capofila del raggruppamento toscano o con il capofila del raggruppamento di un’altra regione partecipante alla JC di Ernest, individuato dal Consortium agreement.

Il soggetto capofila va individuato all’interno della tipologia dei “beneficiari” (non dei fornitori).

4. Quali sono le dimensioni minime e massime, nonché la durata del progetto?

LINEA A		
Costo totale minimo del progetto	Contributo totale massimo del progetto	Durata del Progetto
50.000 euro	250.000	Il completamento del progetto non deve superare 9 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T + max 4 mesi in caso di proroga.



5. Cosa si intende per “Ricerca industriale”?

«Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi che rientrano nello sviluppo sperimentale. Art. 3 del bando “definizioni”.

6. Cosa si intende per “Sviluppo sperimentale”

«Sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Art. 3 del bando “definizioni”

Pertanto, per poter essere ammissibile a bando il progetto deve portare alla creazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o notevolmente migliorato, potenzialmente replicabile o trasferibile in altri contesti produttivi. L'elemento di novità/innovatività del progetto sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

7. E' possibile presentare anche progetti che riguardino esclusivamente lo Sviluppo Sperimentale oppure esclusivamente la ricerca applicata?

Sì, è possibile presentare progetti che riguardino esclusivamente lo Sviluppo Sperimentale oppure esclusivamente la ricerca applicata.



8. E' possibile presentare un progetto che riguarda per una parte la ricerca industriale e per l'altra lo sviluppo sperimentale?

Si, è possibile presentare un progetto di cui una parte riguarda la ricerca industriale e l'altra lo sviluppo sperimentale. In questo caso deve essere chiaramente specificato nel progetto quale azione attiene ad una tipologia e quale all'altra, ed il relativo importo (alle due tipologie infatti si applicano percentuali di aiuto pubblico diverse, quindi devono essere chiaramente distinte).

9. Una stessa azienda può partecipare, come capofila e/o partner, a più progetti nell'ambito dello stesso bando?

Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta di aiuto, quindi ogni impresa può presentare una sola domanda sul bando, indipendentemente dal fatto che tale impresa sia capofila o partner dell'aggregazione tra imprese.

PERIODO DI APERTURA DEL BANDO

10. Quali sono i periodi di apertura del Bando?

Le domande per il bando ERNEST regionale vanno presentate entro il 20.12.2010.
Le domande per il bando europeo vanno presentate **entro le ore 18:00 del 20.12.2010.**

RISORSE DISPONIBILI

11. Quali sono, ad oggi, le risorse sul Bando ERNEST?

Il Bando ERNEST è stato approvato con Decreto Dirigenziale n 5154 del 19/10/2010 che ha stabilito le risorse complessive disponibili per le annualità 2010-2011, che ammontano ad € 400.000.

DESTINATARI

12. Quali sono i destinatari del Bando ERNEST?

I destinatari del Bando sono PMI (piccole e medie imprese) operanti in tutto il territorio regionale e regolarmente censite presso la CCIAA ,che esercitano un'attività economica. Possono partecipare le seguenti categorie di imprese:

- Raggruppamenti composti da almeno due Medie, Piccole o Micro Imprese (come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003) ubicate nel territorio regionale, e regolarmente censite presso la CCIAA. Per raggruppamenti si intendono Consorzi/Società consortili o raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art 34 del



D.Lgs.163/2006 (Associazione/ Raggruppamento Temporaneo di Imprese), costituiti o costituendi che, prima della presentazione della domanda, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta la domanda per conto proprio e dei mandanti.¹

Le imprese partecipanti al raggruppamento dovranno appartenere alle seguenti tipologie produttive:

- Imprese che esercitano attività turistico-ricettive di cui al Titolo II “Imprese Turistiche”, della L.R. 42/2000 e successive modifiche
- Imprese che esercitano attività relative a strutture complementari al turismo di cui alla Delibera GRT 349/2001. Tale attività dovrà risultare prevalente per l’unità locale che realizza il progetto di investimento
- In aggiunta alle imprese turistiche (almeno due) di cui sopra, potranno far parte della forma aggregata anche imprese appartenenti ad altre tipologie produttive, purché le attività di ricerca e sviluppo tecnologico oggetto del progetto trovino applicazione nel settore del turismo. Per esempio possono far parte del raggruppamento:
 - PMI del settore manifatturiero che realizzano ricerca e sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi applicabili dalle imprese del comparto turistico come definito ai punti precedenti, oppure
 - PMI operanti in altri settori non strettamente turistici che però fanno parte della filiera e/o del “cluster” del turismo in senso allargato, incluso il settore per esempio del commercio e della ristorazione, purché anche tali imprese partecipino e siano funzionali al progetto di ricerca e sviluppo.

Le università ed istituti di ricerca, e le imprese che forniscono consulenze, sono invece configurabili come subcontraenti purché i relativi costi siano compatibili con la voce “costi ammissibili” del bando.

Il soggetto capofila va individuato all’interno della tipologia dei “beneficiari” (non dei fornitori).

13. Cosa si intende per PMI?

Per la definizione di PMI, è necessario fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata nella G.U.U.E. L.124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. n. 238/2005 (si vedano premesse del Bando).

¹ L’aggregazione delle imprese può avvenire sia nella forma dell’Associazione/Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI/RTI), sia nella forma del consorzio o società consortile. Le imprese che si presentano in forma di aggregazione non devono essere fra loro associate o collegate, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dall’art. 3 della sopramenzionata raccomandazione comunitaria 2003/361/CE.. L’atto che dà forma all’aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del Progetto, regolando la ripartizione, l’organizzazione e la gestione delle attività progettuali. I componenti dell’aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila.



14. Le microimprese possono partecipare al Bando?

Sì. La categoria delle microimprese, secondo il dettato della Raccomandazione della Commissione 2006/C 323/01, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005, è ricompresa nella definizione di PMI, unitamente alla categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (vd. definizioni paragrafo 2 del Bando).

15. Quale forma giuridica deve avere un'impresa per poter presentare domanda?

Possono presentare domanda le imprese regolarmente costituite nelle forme giuridiche previste dall'ordinamento italiano, anche di consorzio, società consortile e in forma cooperativa.

16. Al momento della presentazione della Domanda di aiuto, la nuova azienda deve essersi già costituita?

Sì, al momento della presentazione della Domanda di aiuto l'impresa deve risultare già costituita, ossia iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.
Con l'iscrizione al Registro Imprese, infatti, vengono denunciati dall'impresa anche dati economici, quali l'attività svolta.

17. Quali sono i settori sensibili previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie operando all'interno dei quali le imprese non possono presentare domanda?

Ai fini del bando in questione, che opera attraverso un regime d'aiuto notificato ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti alla R&S delle imprese, l'unico settore sensibile è quello del "trasporto di persone".

18. Quante domande può presentare un'impresa, come capofila o come partner di aggregazione tra impresa nello stesso periodo di apertura del Bando?

Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta di aiuto, indipendentemente dal fatto che tale impresa sia capofila o partner dell'aggregazione tra imprese.

19. La stessa impresa può essere capofila per un progetto e contemporaneamente partner per un altro progetto sulla stessa linea del bando?

No.

20. Il consorzio può presentare domanda anche a titolo individuale, come singolo partecipante, indipendentemente dalle imprese consorziate?

Sì



REQUISITO DELL'UBICAZIONE DELLE IMPRESE NEL TERRITORIO REGIONALE

21. **Può partecipare al bando un'impresa la cui sede legale non è in Toscana, ma la cui sede operativa sia in Toscana?**

Si'.

22. **In caso di domanda presentata da più imprese aggregate il requisito dell'ubicazione deve sussistere per tutte le imprese partecipanti all'aggregazione o è sufficiente che tale requisito sia posseduto dall'impresa capofila?**

In caso di domanda presentata da più imprese aggregate, il requisito dell'ubicazione, come sopra descritto, deve sussistere per tutte le imprese partecipanti all'aggregazione.

AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

23. **Cosa si intende per “aggregazione tra imprese”?**

L'aggregazione tra imprese è l'insieme di imprese che collaborano per realizzare un progetto comune di investimento.

24. **Possono instaurarsi alleanze e collaborazioni con imprese appartenenti ad altre regioni ma comunque collocate all'interno della stessa filiera produttiva?**

Possono presentare domanda di finanziamento a valere sul bando in oggetto esclusivamente le imprese che hanno sede legale o sede/i operativa/e o siano comunque operanti sul territorio regionale e risultino regolarmente registrate presso la C.C.I.A.A.

Possono instaurarsi alleanze e collaborazioni con imprese appartenenti ad altre regioni e collocate all'interno della stessa filiera produttiva, ma se tali imprese non possiedono i requisiti di cui sopra, non si computano nel numero di imprese aggregate, e non riceveranno alcun finanziamento sul presente bando (partecipano con risorse proprie o con finanziamento da parte di altri soggetti).

ORGANISMO DI RICERCA

25. **Gli organismi di ricerca possono presentare domanda di contributo?**

No, gli organismi di ricerca non sono beneficiari del contributo di cui al Bando ERNEST, né come capofila, né come partner.



Il rapporto che la/e impresa/e instaura/no con l'OR non è un "collaborazione effettiva" in quanto non condividono con il gruppo di imprese rischi e benefici del progetto; gli Organismi di ricerca si qualificano come sub-contraenti e, pertanto, fornitori.

26. Esiste un vincolo di territorialità per l'Organismo di ricerca?

No, per l'OR non esiste vincolo di territorialità: esso può essere toscano, italiano ed eventualmente anche estero.

27. Uno stesso organismo di ricerca può partecipare a più progetti presentati nello stesso periodo di apertura del Bando?

Sì, uno stesso organismo di ricerca può essere fornitore nell'ambito di più progetti, Il contratto perfezionato deve essere presentato contestualmente alla domanda di ammissione all'agevolazione.

28. In quali casi si ha diritto alla premialità di punteggio stabilita dal paragrafo 15 del Bando per la partecipazione di un Organismo di ricerca?

La premialità di punteggio verrà nel seguente caso:

- partecipazione di uno organismo di ricerca che sostiene almeno il 10% del costo totale del progetto;

29. Un organismo di ricerca può partecipare al progetto in misura inferiore al 10% del costo totale dello stesso?

E' ammessa anche la partecipazione dell'OR per meno del 10%, ma in tal caso la collaborazione non dà diritto alla premialità di punteggio prevista dal Bando.

30. L'Allegato "contratto di progetto con Organismi di Ricerca" deve essere presentato anche se l'Organismo di Ricerca sostiene come sub-contraente meno del 10% dei costi di progetto e quindi il progetto non rientra nella categoria di "Progetti che comportano una partecipazione di organismi di ricerca"?

No, Il contratto di progetto deve essere sottoscritto esclusivamente per «Progetti che comportano una partecipazione di organismi di ricerca», progetti per i quali è prevista una premialità in termini di punteggio.

31. La partecipazione di un Organismo di ricerca è obbligatoria?

No, è opzionale



32. Da chi viene pagato l'Organismo di ricerca all'interno del progetto?

Gli organismi di ricerca, non essendo beneficiari di contributo, ma fornitori, devono sottoscrivere un contratto di progetto (Allegato del Bando) con l'impresa/imprese che richiede/ono il contributo. Il contratto perfezionato deve essere presentato contestualmente alla domanda di ammissione alle agevolazioni. Ciò significa che l'Organismo di ricerca è pagato dalla/e impresa/e che richiede/ono il contributo e il rapporto tra OR e imprese è regolato dal contratto sopra citato.

33. Il rapporto finanziario tra i beneficiari (Imprese) e l'OR è soggetto a fatturazione?

L'Organismo di ricerca emette fattura all'aggregazione di imprese o ad un'impresa capofila (sono ammesse entrambe le ipotesi).

Tale fattura sarà comprensiva di IVA, in quanto l'OR fornisce un servizio alla/e impresa/e. Non si tratta, infatti, di un contributo, che l'OR potrebbe imputare fuori campo IVA, ma di una vera e propria prestazione.

34. E' necessaria una rendicontazione analitica degli importi oggetto del contratto con l'OR?

Ai fini della rendicontazione dell'attività svolta dall'OR all'interno del progetto, sarà necessario che vengano forniti dai beneficiari i seguenti documenti:

- il contratto stipulato con la/e imprese beneficiaria/e del contributo;
- una relazione tecnica dettagliata riguardante l'attività svolta secondo le modalità e specifiche che si evincono dal suddetto contratto;
- la fattura che, però, deve essere presentata a rendiconto dalla/e impresa/e beneficiaria/e al netto dell'IVA, in quanto la stessa non è un costo ammissibile.

Vedere al proposito le apposite Linee Guida per la rendicontazione, dove viene illustrata in dettaglio la modalità di rendicontazione di tale tipologia di spesa.

35. Il contratto di progetto R&S (Allegato 6) deve essere perfezionato in seguito all'eventuale approvazione della domanda o deve essere sottoscritto e presentato in fase di presentazione della proposta progettuale?

il contratto di progetto R&S deve essere presentato contestualmente alla domanda di ammissione all'agevolazione. Il predetto documento, rappresenta una dichiarazione di intenti tra le parti che verrà dettagliata in maniera puntuale, anche con riguardo alle clausole economiche, solo in seguito all'eventuale approvazione del progetto.

In caso di mancata approvazione del progetto, il predetto accordo non avrebbe alcun valore; pertanto, è in facoltà dei richiedenti di inserire una clausola in tal senso al termine delle prescrizioni dell'Allegato 6 del Bando.



36. In caso di partecipazione di più Organismi di ricerca ad uno stesso progetto, come viene sottoscritto il contratto previsto dal paragrafo 2 del Bando?

In caso di partecipazione di più OR ad uno stesso progetto, ciascun OR sottoscrive con l'impresa/e che richiede/ono il contributo il contratto di R&S; all'interno di ogni contratto saranno stabilite le modalità di partecipazione di ciascun OR.

COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA

37. Cosa si intende per "collaborazione transfrontaliera"?

La collaborazione è transfrontaliera quando le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati membri UE diversi e le imprese sono partner di progetto, condividendone rischi e benefici, senza che vi siano sub-contratti fra l'una e l'altra impresa.

38. Nelle condizioni di ammissibilità del bando ERNEST è stabilito che le imprese devono essere ubicate, o operare in Toscana. Come è possibile quindi che vi sia una collaborazione transfrontaliera, come definito nei criteri di determinazione dell'intensità d'aiuto?

L'impresa finanziata è esclusivamente l'impresa "toscana" (intendendo con tale termine impresa con sede oppure unità locale in Toscana, o comunque operante in Toscana).

L'impresa estera dovrà realizzare le attività progettuali con fondi propri o, eventualmente messi a disposizione dalle autorità/agenzie di finanziamento del proprio paese.

Nelle ipotesi di collaborazione transfrontaliera dovrà essere prodotto, in sede di presentazione di progetto, una lettera di intenti che dimostra la volontà dell'impresa estera di partecipare al progetto; qualora il progetto dovesse essere approvato e finanziato dalla Regione Toscana, dovrà essere prodotto un consortium agreement fra le imprese che disciplini realizzazione congiunta delle attività.

In sede di presentazione della domanda dovrà inoltre essere allegato un documento da cui risultino le attività di progetto e le relative spese sostenute da tutti partner, toscani ed esteri. Nel caso in cui l'impresa estera realizzi, invece, un sub-contratto ai sensi del paragrafo 9, lettera d), del Bando, la relativa spesa sarà ammissibile a Bando, ma il sub-contratto non costituisce ipotesi di effettiva collaborazione transfrontaliera, e non dà pertanto diritto alla maggiorazione dell'intensità di aiuto; tale maggiorazione è infatti riconosciuta solo nel caso di "effettiva collaborazione" fra imprese transfrontaliere, che si realizza quando le imprese sono partner di progetto, condividendone rischi e benefici, senza che vi siano sub-contratti fra l'una e l'altra impresa.

39. La collaborazione può essere effettuata con un solo partner ?

La collaborazione può essere effettuata anche con un solo partner, purché appartenga ad uno Stato membro diverso e sia un organismo eleggibile come beneficiario secondo le regole dello strumento finanziario usato in loco (nel caso del bando ERNEST 2010, la Spagna, limitatamente alle regioni Catalogna e Paesi Baschi)



40. L'agevolazione è concessa anche al partner transfrontaliero con le stesse modalità del partner toscano?

L'impresa finanziata è solo ed esclusivamente l'impresa toscana, nelle accezioni specificate in precedenza. Eventuali imprese di altre nazioni UE parteciperanno al progetto o con risorse proprie o, eventualmente, con il finanziamento da parte delle proprie autorità regionali.

41. Dove deve avere luogo l'investimento (cioè le attività progettuali)?

Su tutto il territorio regionale.

COSTI AMMISSIBILI

La Regione ha emanato apposite Linee Guida per la rendicontazione, dove viene illustrata in dettaglio la modalità di rendicontazione delle diverse tipologie di spesa.

42. Da quale periodo si possono rendicontare i costi del progetto?

In virtù della disciplina comunitaria riguardo agli aiuti alle attività di R&S delle imprese (C323 - 2006), le spese sono ammissibili in data non anteriore dalla data di presentazione della domanda di aiuto, e nel caso specifico del bando ERNEST, non prima del 1.1.2011

43. Quale è la tempistica per la realizzazione del progetto di ricerca?

Il progetto dovrà essere realizzato (completato) nei termini di 9 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del Decreto di approvazione della graduatoria.. (salvo la possibilità di richiedere una proroga, adeguatamente motivata, comunque non superiore a 4 mesi

44. Tutti gli importi relativi ai costi si intendono al netto dell'IVA?

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA,
Quando si procede alla rendicontazione dei costi relativi al totale contributo concesso, l'IVA non potrà essere presentata a rimborso in quanto costo non ammissibile.

45. Quale è il metodo di calcolo del costo del personale imputato per il progetto di ricerca?

Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:

- si determina la retribuzione effettiva annua lorda (somma di tutti gli stipendi mensili dell'anno solare, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti);
- si determina la retribuzione effettiva oraria lorda (retribuzione effettiva annua lorda diviso il monte-ore previsto dal vigente c.c.n.l. del settore);



- si determina il costo totale ammissibile (retribuzione effettiva oraria lorda per numero di ore effettivamente dedicate all'attività di ricerca di cui al progetto).

Ulteriori dettagli sono nella guida alla rendicontazione

46. I Collaboratori Coordinati a Progetto (CO.CO.PRO) sono considerati personale interno o esterno all'impresa?

Per analogia alla normativa fiscale, i CO.CO.PRO sono assimilati a lavoratori dipendenti e quindi rendicontabili come personale interno all'azienda.

47. Tra le spese di personale rientrano anche le spese per viaggi, missioni, trasferte?

Il paragrafo "spese ammissibili" del Bando ERNEST all'interno della voce a) "spese di personale", non prevede le spese di viaggio che, dunque, andranno rendicontate separatamente.

Sono ammissibili tra i costi del progetto le "spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca".

Pertanto, le suddette spese generali dovranno essere dichiarate nelle spese generali oppure, nel caso più probabile che rientrino nelle spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto di ricerca, nella voce relativa.

48. Sono ammissibili le quote di ammortamento delle attrezzature già di proprietà dell'impresa o solo quelle di nuova acquisizione?

con riferimento alle spese per le attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca, stabilisce che ".....Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili.....".

è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva secondo quanto indicato dalla circolare ministeriale 11 maggio 2001 n. 1034240".

Pertanto, sono ammissibili le quote di ammortamento relativa alle attrezzature nuove di fabbrica, vale a dire non utilizzate.

49. Quali sono le modalità di rendicontazione delle spese generali?

Nelle Linee Guida per la rendicontazione dei progetti sono specificate in maniera dettagliata le modalità di rendicontazione di tali spese.

Tali Linee Guida si conformano al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea dell'8/12/2006 "le spese generali sono rimborsabili purché si basino su spese effettive attribuibili all'attuazione dell'operazione interessata o sulla media delle spese effettive attribuibili ad operazioni dello stesso tipo.

Il DPR 3/10/2008, n. 196, che recepisce il precedente regolamento, precisa inoltre che "le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione



dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato”.

50. Tra i costi per i servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, si intendono incluse anche le consulenze amministrative per la partecipazione al bando e la successiva rendicontazione, o si intendono esclusivamente le consulenze di natura tecnico-scientifica?

Sono ammissibili soltanto i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca secondo quanto previsto dai seguenti documenti:

- "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - Disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006;

- Notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di apposito regime di aiuto e della successiva autorizzazione del 27 maggio 2008 - Aiuto di Stato n. N 753/2007 – Italia Aiuti alla RSI in Toscana.

Pertanto sono rendicontabili consulenze svolte ai fini del management di progetto, purché tali consulenze siano finalizzate interamente ed esclusivamente alla gestione del progetto in questione; non è ammissibile l'attività svolta per la redazione del progetto in quanto anteriore alla presentazione del progetto stesso.

51. Sono rendicontabili i costi relativi all'associato in partecipazione (contratto di associazione in partecipazione art. 2549 cc)?

L'associato in partecipazione è rendicontabile soltanto nel caso in cui l'apporto dell'associato stesso consista esclusivamente nella prestazione della propria opera o servizio, con esclusione di apporto di capitale: infatti, solo nel caso di apporto di opere o servizi dell'associato, la sua remunerazione è qualificabile come reddito da lavoro autonomo.

52. E' rendicontabile il socio lavoratore di una società cooperativa?

Sì, solo con riferimento alle società cooperative, l'attività del socio è rendicontabile, fra le spese di personale, nella misura in cui lo stesso socio è impiegato nel progetto di ricerca.

53. Nel caso in cui un soggetto sia nel contempo lavoratore e membro del Consiglio di Amministrazione, è possibile rendicontare il costo dell'attività svolta come dipendente, nella misura in cui risulta impegnato nel progetto di ricerca?

In linea di massima non è possibile rendicontare costi relativi alle attività svolte da soci di società di capitali, amministratori unici e/o delegati, membri del Consiglio di Amministrazione, soci di società di persone. La prestazione non può essere effettuata dunque dagli stessi ed il relativo costo non è ammissibile.



Per poter essere rendicontabili i membri del Consiglio di Amministrazione, che siano anche Direttori tecnici, devono cessare dalla carica di membri del CdA, al più tardi, prima della presentazione della Domanda, e non essere in carica per tutta la durata del progetto.

Il bando prevede infatti che i costi di personale siano relativi a *“alle spese di personale dei soggetti proponenti: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per il progetto. L'importo di questa spesa non può superare il 40% del costo totale ammissibile dell'intero progetto”*

Come eccezione, nel caso di piccole imprese (e quindi anche micro imprese), il bando prevede la possibilità di rendicontare anche il costo del titolare di ditta individuale o quello di amministratori e soci dell'impresa, esclusivamente per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione, fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. Tali costi vanno rendicontati nelle voce a) spese di personale e devono essere adeguatamente documentati (con buste paga o altri documenti probatori idonei), in modo da provare le effettive ore lavorate, attestare l'esistenza di una spesa di personale sostenuta e la diretta attinenza di tale spesa al progetto di ricerca.

Si ricorda che, in virtù della disciplina comunitaria riguardo agli aiuti alle attività di R&S delle imprese (C323 - 2006), le spese (leggi: esclusivamente costi ammissibili secondo apposito paragrafo del Bando, primo capoverso), sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di aiuto, in quanto non diversamente previsto dal Bando (nel caso del Bando ERNEST, dal 1.1.2011 e non prima).

54. Sono ammissibili le spese per materiali e strumentazione elettronica?

Le spese per materiali e strumentazione elettronica sono ammissibili tra le spese di cui alla lettera b) del paragrafo “spese ammissibili”, rendicontate secondo le indicazioni di cui alla predetta lettera b) unitamente alle specifiche del quarto capoverso del paragrafo 9 del Bando stesso.

55. Sono ammissibili le spese per la costruzione di un prototipo dimostrativo?

Si. Trattandosi di strumentazione utilizzata per la realizzazione di prototipi; sarà necessario rendicontare la predetta spesa secondo le indicazioni dell'ottavo capoverso del paragrafo “spese ammissibili” del Bando.

56. Sono ammissibili le spese di noleggio e leasing?

Le spese di noleggio/leasing di attrezzature e strumentazioni possono essere ammissibili rispetto al bando ERNEST 2010/1.5.c), categoria b) del paragrafo 5 del bando, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- tutte le attività progettuali, quindi anche i costi in questione, devono essere riconducibili alla categoria "ricerca & sviluppo" ;
- l'ammissibilità è limitata alla durata del progetto (il costo imputabile sarà calcolato sulla base dei canoni pagati nel periodo di svolgimento del progetto) ed al loro utilizzo nell'ambito dell'attività del progetto;



- le spese di noleggio / leasing relative alle attrezzature costituenti un "laboratorio mobile necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca", devono essere una parte di un più ampio progetto di ricerca e sviluppo, e anche il piano finanziario deve riflettere questo aspetto (parte di un insieme di azioni);

- il leasing deve essere conforme a quanto specificato dalla Comunicazione della Commissione 323/2006 ed a quanto previsto dal DPR 196/2008 (Art.8 "locazione finanziaria".)

-l'eventuale ulteriore sfruttamento ai fini commerciali comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

57. Per ciò che concerne i costi relativi all'acquisizione di brevetti cosa si intende per "elementi di collusione"?

La terminologia "elementi di collusione" presente al paragrafo 9 del Bando, lettera "e", fa riferimento a "situazioni nelle quali le imprese o privati fissano prezzi che sono maggiori del benchmark competitivo (o prezzi abbastanza vicini alla situazione di monopolio" e che, di conseguenza falsano la concorrenza (si veda Trattato CEE, Legge Antitrust e Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 "Codice della proprietà industriale").

58. E' ammissibile la spesa sostenuta da un'impresa per l'acquisto di un brevetto da un privato che sia dipendente dell'impresa stessa?

Per l'acquisto da parte dell'impresa di un brevetto da un privato che sia dipendente dell'impresa stessa, fatte salve le situazioni di cui alla lettera f) del paragrafo 9 del Bando, si applica la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà industriale e si dovrà stabilire:

- se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro;
- se, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è esplicitamente l'oggetto di tale rapporto, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro ma il dipendente-inventore ha diritto ad un equo premio;
- se l'invenzione è stata realizzata da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'azienda, ma non nell'esecuzione del rapporto di lavoro, anche se avvalendosi dei mezzi forniti dal datore di lavoro, in questo caso titolare del diritto di brevetto è il dipendente e il datore di lavoro ha un diritto di opzione sul brevetto, ovvero ha diritto ad acquistarlo, ad un prezzo da concordare. Pertanto solo in quest'ultimo caso si potrà configurare un'ipotesi di cessione della proprietà del diritto. In tal caso se l'acquisto del diritto è finalizzato al progetto di ricerca, il corrispettivo versato sarà ritenuto spesa ammissibile.

59. E' ammessa l'eventuale commercializzazione del prototipo?

Si è ammessa la commercializzazione del prototipo; in questo caso, i redditi derivanti dalla vendita di un prototipo vanno scorporati da tutti i costi ammessi per la realizzazione del prototipo stesso (materiali, personale, consulenze, ecc..). Questa regola vale per 5 anni dalla conclusione del progetto.



60. Nella voce "altri costi d'esercizio" rientrano anche le spese per acquistare materiali utilizzati per fare un prototipo (es. costo dell'acciaio inox per costruire il prototipo)?

Nella voce "altri costi di esercizio" previsti dalla lettera j) del paragrafo "spese ammissibili" del Bando rientrano, tra gli altri, i materiali, come ad esempio le materie prime, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

INTENSITA' DI AIUTO

61. Cosa si intende per "aiuto non rimborsabile"?

Per "aiuto non rimborsabile" si intende che il contributo viene versato senza doverlo restituire, ossia a fondo perduto.

62. Nel caso di ATI o RTI composto da piccole, medie e grandi imprese, come si distingue la tipologia d'aiuto per ciascuna impresa?

Nel caso di ATI o RTI composto da piccole, medie e grandi imprese, bisogna specificare quali costi sono attribuiti a ciascun componente, il quale, in base alla sua natura (piccole, medie o grandi imprese) e all'attività svolta "Ricerca industriale" o "Sviluppo sperimentale", avrà una diversa percentuale d'intensità d'aiuto.

Per ciò che concerne le percentuali di aiuto per le due tipologie di attività sopra descritte, è necessario fare riferimento alle griglie di intensità di aiuto previste dal Bando.

63. In che modo nella scheda tecnica si tiene conto delle differenti intensità dell'aiuto delle imprese aggregate, se le imprese stesse sono in parte di piccola e in parte di media dimensione?

E' necessario fare riferimento all'allegato C relativo alla scheda progettuale compilare la tabella di "Riepilogo dei costi" prevista nell'ultima pagina dello stesso.



CUMULO

64. Come opera il cumulo?

Secondo il disposto del paragrafo 11 del Bando, “Il contributo, di norma, non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese”.

Ciò significa che, se i progetti sono diversi e le medesime spese non vengono presentate a rendicontazione sui due Bandi, non si creano problemi di cumulo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLEGATI

65. Quale è la modalità di presentazione della Domanda di aiuto?

a) per la procedura regionale, regolamentata dal bando ERNEST, la richiesta di finanziamento corredata dalla proposta progettuale regionale e da tutti gli allegati richiesti, redatta in lingua italiana, dovrà essere consegnata a mano oppure spedite con raccomandata AR alla Regione Toscana DG Competitività e sviluppo delle competenze, Area di Coordinamento Turismo Commercio e Terziario, Via di Novoli 26, 50127 Firenze.

b) per la procedura europea la proposta di progetto, compilata sul modulo “application form” e corredata dagli eventuali allegati richiesti, redatta in lingua inglese, deve essere preparata dal coordinatore del progetto e inviata via e-mail seguendo le indicazioni contenute nel documento ERNEST Joint Call For Proposals & Guidelines For Applicants Interregional Research On Sustainable Tourism. Tutti i documenti della procedura europea sono scaricabili dal sito www.ernestproject.eu

Entrambe le domande devono essere presentate con le modalità sopra specificate, entro e non oltre il termine ultimo del 20 dicembre 2010 (per la procedura europea entro le ore 18:00).

66. Dove è possibile reperire gli allegati del Bando in formato Word e Excel?

Tutti gli allegati del Bando Unico R&S in formato Word e Excel sono disponibili sul sito POR CreO (denominato Bando 1.5.c o Bando ERNEST). Sono comunque richiedibili alla e-mail POR15c@regione.toscana.it

67. Quale è la procedura da seguire in caso di aggregazione tra imprese?

Il soggetto proponente, come singolo e come capofila di un partenariato, deve inoltrare la domanda di partecipazione.

Se si tratta di un partenariato, tutti i partner dovranno firmare, sia la Dichiarazione di intenti di cui all'Allegato 5, sia la Domanda di aiuto di cui all'Allegato.



Solo il Capofila è esentato dalla dichiarazione di cui all'Allegato 9, in quanto le dichiarazioni di cui ai punti C,E,F,H,L, ed M, sono sottoscritte dal Capofila stesso
Questi allegati saranno poi inseriti nella procedura ARTEA a cura del Capofila.

68. Il DURC deve essere allegato in sede di presentazione della Domanda?

Non è indispensabile in questa fase (lo è invece successivamente).

Nell'Allegato G è previsto che l'impresa, fra le altre cose, dichiari : *“di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, come risulta da certificazione DURC acquisita d'ufficio, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. In caso di aggiudicatario composto da una pluralità di soggetti, il predetto certificato dovrà essere prodotto da ciascuno di essi;”*

E' quindi facoltà dell'ufficio regionale (o di ARTEA) di richiedere, nella fase istruttoria delle domande, ai soggetti che presentano domanda di aiuto, i dati necessari per poter procedere alla acquisizione d'ufficio del DURC. Il DURC verrà in ogni caso richiesto in caso di aggiudicazione, prima dei pagamenti e in altri eventuali fasi del procedimento ove si rendesse necessario.

ANTIMAFIA

69. Quando deve essere presentata la certificazione antimafia a corredo della documentazione necessaria per presentare domanda di contributo?

Secondo il DPR 3 giugno 1998 n. 252 la domanda di aiuto deve essere corredata dal certificato antimafia quando il valore complessivo è superiore ai 154.937,07 euro (corrispondente a 300 milioni delle vecchie lire).

70. A chi mi devo rivolgere per richiedere la certificazione antimafia?

Il certificato è rilasciato, dietro richiesta, dalla Prefettura competente o dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). Se vi siete rivolti alla Camera di Commercio, verificate solo che l'attestazione riporti in calce la seguente dicitura "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575" che la rende così equiparata alle attestazioni della Prefettura.

71. Qual è il termine di validità del certificato antimafia?

Il certificato antimafia è utilizzabile per un periodo di 6 mesi dalla data del rilascio. E' possibile utilizzarla per altri procedimenti, purché riguardanti il medesimo soggetto, anche in copia autentica.

72. L'ultima parte dell'Allegato C, Scheda tecnica di Progetto, riporta i criteri di valutazione delle proposte progettuali; è necessario compilare anche questa parte della Scheda tecnica?

Gli elementi di valutazione riportati in calce all'Allegato C del bando (Scheda tecnica di progetto) hanno sia la funzione di richiamare i criteri sulla base dei quali la Commissione valuterà, sia quella



di permettere ai proponenti di descrivere, precisare e/o sottolineare elementi che ritengono di particolare rilievo ai fini della valutazione del progetto.

Pertanto, nelle voci che risultano già sufficientemente dettagliate nella "Sezione 3: Descrizione del progetto", oppure nelle voci che fanno riferimento ad elementi puramente valutativi da parte della Commissione (come nel caso della voce S.3), i soggetti proponenti sono liberi di non aggiungere ulteriori informazioni.

CRITERI DI SELEZIONE/CRITERI DI PREMIALITA'

73. Per ciò che riguarda i criteri di premialità, il paragrafo 15 del Bando stabilisce che “Per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di premialità è richiesta idonea certificazione nell'ambito della scheda tecnica. Rimane nella facoltà delle imprese l'invio di specifica documentazione attestante il possesso dei requisiti.”

74. La certificazione deve essere prodotta per tutti i criteri di premialità previsti dal Bando?

Per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di premialità è richiesto all'impresa di fornire dettagliata descrizione nella scheda tecnica ai punti 5.6 e 5.7 e di allegare, ove richiesto, le certificazioni conseguite. Negli altri casi è nella facoltà delle imprese l'invio di ogni ulteriore documentazione a supporto delle affermazioni e descrizioni contenute nella scheda tecnica.